




Alternanza

SCUOLA - LAVORO



Carta dei diritti e dei doveri
delle studentesse e degli studenti
in alternanza

Scheda di approfondimento a cura del:

MSAC
MOVIMENTO STUDENTI
di AZIONE CATTOLICA

CARTA DI IDENTITÀ

NOME:

DECRETO 3 NOVEMBRE 2017, N. 195.

COGNOME:

REGOLAMENTO RECANTE LA CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEGLI STUDENTI IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AGLI STUDENTI IN REGIME DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.

FIRMATARI:

LA MINISTRA DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA *VALERIA FEDELI*, INSIEME AL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE *PIERCARLO PADOAN* E AL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE *MARIANNA MADIA*.

PROFESSIONE :

REGOLAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DATA DI NASCITA:

FIRMATO IL 3/11/2017, PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL 21/12/2017, ENTRATO IN VIGORE IL 5/01/2018

BREVE CURRICULUM VITAE:

- LO STATUTO DEGLI STUDENTI IN STAGES È STATO PROPOSTO DAL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE NEL 2012.
- È STATA INSERITA LA PREVISIONE DI EMANARE LO STATUTO NEL DECRETO LEGGE 104/2013
- CON LA LEGGE 107/2015 LO STATUTO DEL DECRETO DEL 2013 È STATA SOSTITUITA CON LA CARTA DEGLI STUDENTI IN ALTERNANZA
- A PARTIRE DALL'OTTOBRE 2015 IL MIUR HA CONSULTATO IL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE (PASSAGGIO PREVISTO DALLA LEGGE 107/2015) SUL TESTO DELLA CARTA.
- SUCCESSIVAMENTE È STATO CONCORDATO IL TESTO DEFINITIVO CON I MINISTERI DEL LAVORO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- AD APRILE 2016 È STATO DATO IL PARERE SUL TESTO DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
- AD AGOSTO 2017 È STATO DATO IL PARERE SUL TESTO DALLA CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI-AUTONOMIE LOCALI
- SEMPRE AD AGOSTO 2017 È STATO DATO IL PARERE SUL TESTO DAL CONSIGLIO DI STATO.
- A OTTOBRE 2017 È STATO COMUNICATO IL TESTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.
- IL 3 NOVEMBRE 2017 È STATO FIRMATO DAI MINISTRI

ARTICOLO 1 (Finalità)



1. Il presente **regolamento** definisce la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro (d'ora in avanti denominata alternanza), allo scopo di dare ai medesimi studenti l'opportunità di conoscere ambiti professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze curriculari, al fine di motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione degli studi o dell'ingresso nel mondo del lavoro.
2. Il presente regolamento definisce, altresì, le modalità di applicazione agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al **decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni**.

PAROLA CHIAVE

REGOLAMENTO: norma secondaria dello Stato, inferiore alla Costituzione e alle leggi, è un **DPR** (Decreto Presidente Repubblica) se è emanato dal Presidente della Repubblica, o un **DM** (Decreto Ministeriale), se come in questo caso, è firmato dal Ministro/ dai Ministri competenti. **Non è approvato dal Parlamento** ma necessita del **parere** di più organi dello Stato, come il Consiglio di Stato, la Conferenza Stato Regioni, nel caso riguardi l'istruzione anche del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Nel caso di un DPR deve avere il parere delle Commissioni Parlamentari che si occupano della materia e viene comunicato al Consiglio dei Ministri; nel caso sia un DM viene semplicemente comunicato al Presidente del Consiglio. Se è firmato da più Ministri, i relativi ministeri concordano il testo con quello proponente (danno cioè il "concerto").

LA NORMATIVA

Il **decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni**, è il **testo unico delle leggi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro**. In pratica con questa norma sono state raccolte e riordinate tutte le leggi precedenti in materia, eliminando le sovrapposizioni. È stato redatto dal governo su delega del parlamento che ha fissato i principi da seguire. Quando ci si riferisce ad una norma scrivendo "e successive modificazioni" significa che dopo la sua entrata in vigore ha subito delle modifiche che si possono leggere insieme a quelle originali rimaste nei "testi coordinati" di una norma.

PER RIFLETTERE...

La Carta dei diritti è stata definita a partire dalla proposta di **Statuto degli studenti in Stages** del Forum delle associazioni studentesche, ci sono differenze tra la proposta delle associazioni e la stesura definitiva della Carta? Scopriamolo leggendo il **confronto tra i due testi!**



ARTICOLO 2 (Destinatari)

1. Il presente regolamento si applica agli **studenti** degli istituti tecnici e professionali, nonché dei licei, impegnati nei percorsi di alternanza negli ultimi tre anni del percorso di studi.
2. Nel rispetto delle competenze legislative e amministrative attribuite alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, il presente regolamento si applica anche agli studenti dei **percorsi di istruzione e formazione professionale**, erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato, impegnati nei percorsi di alternanza.

PAROLA CHIAVE

STUDENTI: i destinatari della norma siamo proprio noi studenti, degli ultimi tre anni degli istituti tecnici, dei professionali e dei licei che stiamo seguendo percorsi di alternanza scuola lavoro

LA NORMATIVA

La Carta si applica a tutti gli studenti delle scuole superiori, ma non a tutti gli **studenti e le studentesse che frequentano i percorsi di formazione professionale delle regioni**. Viene infatti previsto che possa essere estesa solo agli studenti che frequentano percorsi di formazione professionale regionale organizzati da istituti statali, se la normativa in materia della Regione lo permette. Come mai questa specificazione? Perché nel nostro Paese la Costituzione stabilisce che **l'istruzione è competenza concorrente** tra Stato e Regioni (se ne occupano cioè entrambi), mentre la **formazione professionale è competenza esclusiva** regionale (cioè se ne occupano solo le regioni).

PER RIFLETTERE...

La Carta dei diritti degli studenti in alternanza è **entrata in vigore il 5 gennaio 2018**, i nostri compagni di scuola la conoscono? Come possiamo far sì che venga diffusa non solo tra gli studenti che sono impegnati nei percorsi di alternanza?





ARTICOLO 3 (Modalità di svolgimento dell'alternanza)



1. I percorsi di alternanza sono parte integrante e coerente del percorso di studi.


2. I percorsi di alternanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e successive modificazioni, sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le strutture ospitanti, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

3. I percorsi di alternanza sono inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa predisposto dall'istituzione scolastica e nel Patto Educativo di corresponsabilità e sono co-progettati con il soggetto ospitante.

4. L'alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche, secondo il percorso formativo personalizzato e con le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza può essere realizzato anche all'estero secondo le modalità stabilite dalle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia.

5. La durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza non può superare l'orario indicato nella convenzione stipulata tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa vigente.

6. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza, anche avvalendosi di quanto assegnato ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107.



PAROLE CHIAVE

PERCORSI DI ALTERNANZA: per ogni studente la scuola deve preparare un apposito **percorso** di alternanza scuola lavoro, prevedendo attività di formazione in classe e momenti pratici presso la struttura ospitante (ente o azienda) o anche mediante forme di impresa simulata. Ovviamente un percorso può essere seguito da più studenti. I percorsi previsti di alternanza devono essere inseriti dalla scuola nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e nel Patto educativo di Corresponsabilità e sono **co-progettati** con la struttura ospitante, ma la responsabilità rimane della scuola che li valuta, verifica e attua, prevedendo appositi strumenti nella **convenzione** con il soggetto ospitante.

CONVENZIONE: **accordo** tra la scuola e il soggetto ospitante dove vengono specificate tutte le condizioni e le modalità di svolgimento dei percorsi di alternanza. La scuola può individuare soggetti con cui stipulare la convenzione tra quelli iscritti all'apposito **Registro** presso le **Camere di commercio**, anche se in realtà molte scuole individuano i soggetti ospitanti tra quelli che hanno stipulato **accordi quadro** con gli uffici centrali o periferici del Ministero.

RISORSE: con la legge 107/2015 sono stati stanziati circa **100 milioni di euro all'anno** che vengono ripartiti tra le scuole per progettare e realizzare i percorsi di alternanza, oltre i fondi ordinari.

LA NORMATIVA

L'alternanza scuola lavoro è stata introdotta nelle nostre scuole superiori con il **decreto legislativo 77 del 15 aprile 2005**, uno dei provvedimenti derivanti dalla Riforma Moratti, approvata poco prima. La norma del 2005 però prevedeva che l'alternanza potesse essere svolta su richiesta dello studente che avesse compiuto i **15 anni**. L'alternanza si diffuse in particolare negli istituti professionali e tecnici, anche se vi furono alcuni percorsi anche nei licei. È però con la **legge 107/2015**, meglio conosciuta come "la Buona Scuola" che essa diviene obbligatoria per tutti gli studenti degli ultimi tre anni di superiori, per almeno 400 ore nei tecnici e professionali e 200 nei licei.

PER RIFLETTERE...


La legge 107/2015 e la Carta prevedono che l'alternanza possa essere svolta anche nei **periodi di sospensione delle attività didattiche**, cioè di vacanza. Questa previsione pone delle problematiche: nelle vacanze ad esempio è più difficile essere seguiti dai docenti tutor, voi cosa ne pensate?





ARTICOLO 4 (Diritti e doveri degli studenti)

1. Il patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, definisce anche i diritti e i doveri degli studenti e dei soggetti con responsabilità genitoriale nel rapporto con l'istituzione scolastica e con gli enti presso i quali è svolto il percorso di alternanza, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
2. Gli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, svolgono esperienze in regime di alternanza, per una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e in quelli professionali e di almeno 200 ore nei licei, negli ultimi tre anni del percorso di studi.
3. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza hanno diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla crescita della persona e ad una formazione qualificata, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno.
4. Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza ed i soggetti con responsabilità genitoriale hanno diritto ad una ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze attese e gli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo.
5. Per gli studenti con disabilità, i percorsi di alternanza sono realizzati in modo da promuovere l'autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro, in conformità ai principi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
6. Gli studenti sono supportati nell'attività di alternanza da un tutor interno designato dall'istituzione scolastica e da un tutor della struttura ospitante designato dalla struttura ospitante. Al termine delle attività, gli studenti hanno diritto a prendere visione e sottoscrivere le relazioni predisposte dai tutor.
7. Gli studenti, al termine di ciascun percorso di alternanza, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito. A tal fine i tutor forniscono al Consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell'ammissione agli esami di Stato. Le competenze sono certificate dall'istituzione scolastica a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
8. Gli studenti hanno altresì diritto ad esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, l'istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione.
9. Gli studenti, durante i periodi di alternanza, rispettano le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di alternanza, nonché il regolamento degli studenti dell'istituzione scolastica di appartenenza.



10. Gli studenti in alternanza sono tenuti a:

- a) garantire l'effettiva frequenza delle attività formative erogate dal soggetto ospitante, che sono parte integrante del curriculum scolastico;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) ottemperare agli obblighi di **riservatezza** per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza.

11. Ai fini della validità del percorso di alternanza, è richiesta la **frequenza**, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

12. Gli studenti, al termine dell'attività di alternanza, sono tenuti a **relazionare** in merito all'esperienza svolta, con le modalità individuate di concerto tra l'istituzione scolastica e la struttura ospitante.

13. Gli eventuali provvedimenti disciplinari conseguenti all'infrazione delle regole di cui al presente articolo sono adottati dall'istituzione scolastica di appartenenza secondo le procedure previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249** e successive modificazioni, nonché dal regolamento di istituto.

14. Gli studenti destinatari degli eventuali provvedimenti di cui al comma 13 possono proporre reclamo avverso i medesimi, entro 30 giorni, all'istituzione scolastica di appartenenza, ai sensi dell'**articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249**, e successive modificazioni.

PAROLE CHIAVE

DIRITTI E DOVERI: questo articolo è il cuore della Carta, poiché enumera infatti i diritti e i doveri degli studenti in alternanza, con i primi più numerosi dei secondi. Per un elenco più puntuale di entrambi si rinvia alle **infografiche** sempre relative alla Carta. Non dobbiamo infine dimenticarci che oltre ai diritti e doveri enumerati in questo articolo agli studenti, anche in alternanza, competono sempre i diritti e i doveri sanciti dallo **Statuto degli Studenti** e delle studentesse.

VALUTAZIONE: gli studenti hanno diritto ad esprimere una **valutazione** sul percorso che hanno effettuato. La scuola ne deve tenere conto per valutare se proseguire o meno una collaborazione con la struttura ospitante.

SOGGETTI CON RESPONSABILITÀ GENITORIALE: è importante ricordare come, nella partecipazione all'interno della Comunità scolastica, accanto agli studenti vi siano i **genitori**. Anche loro, insieme agli studenti, hanno diritto a ricevere informazioni sui percorsi. In caso di richieste o di riscontro di problematiche è utile concordare azioni e interventi anche con i genitori o i loro rappresentanti, per dare più forza alla nostra azione.

TUTOR INTERNO E DELLA STRUTTURA/ RELAZIONE: il **tutor interno** è un docente della scuola che segue lo studente nel suo percorso e anche nelle attività in azienda. È a lui che in prima battuta lo studente deve rivolgersi per eventuali problematiche e per essere seguito negli aspetti burocratici. Il **tutor della struttura** segue lo studente nello svolgimento pratico delle attività ed è a lui che occorre fare riferimento per avere indicazioni sui compiti da svolgere, sulle firme in tratta e in uscita e altri simili aspetti tecnici. I due tutor collaborano, predisponendo ognuno una **relazione** sulle attività svolte dallo studente (che quindi ha diritto di visionare e firmare) e fornendo al **Consiglio di classe** gli elementi utili per **valutare** il percorso svolto dallo studente.

REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI: oltre che le norme di comportamento della struttura ospitante agli studenti in alternanza si applica il **regolamento** degli studenti della **propria scuola**, questo aspetto é molto importante perché tutela ad esempio anche il diritto di assemblea e altre **possibilità e diritti** che la scuola garantisce agli studenti.

FREQUENZA: perché sia considerato valido, occorre frequentare **almeno i 3/4 del percorso di alternanza**. Occorre ricordare che l'aver concluso il percorso di alternanza é requisito per essere **ammessi all'esame di maturità**.

RISERVATEZZA: ovviamente lo studente é tenuto a non rilevare dati, pratiche e modalità di lavoro di una azienda o ente. Non dimentichiamoci poi che diffondere **dati inerenti a certe attività**, specie se soggette a brevetto, o eventuali **dati personali/sensibili** comporta sanzioni pecuniarie e provvedimenti giudiziarie.

STUDENTE/RELAZIONE: anche lo studente é tenuto a relazionare sul percorso svolto. Questo appare particolarmente importante, anche perché sarà richiesto di **presentare la propria esperienza di alternanza in sede di esame di maturità**, si può quindi utilizzare questa relazione anche in quella sede come base per la presentazione.

LA NORMATIVA



Patto educativo e Statuto degli studenti e delle studentesse: il DPR 249/98 e successive modifiche contiene lo **Statuto degli Studenti** e riporta le indicazioni per la stesura del **Patto educativo di Corresponsabilità**. É quindi importante conoscerlo perché la Carta prevede che le indicazioni sui percorsi in alternanza siano inseriti dalla scuola nel Patto e che agli studenti, nei percorsi in alternanza si applichi lo Statuto per quanto riguarda la disciplina, le sanzioni e i relativi ricorsi agli organi di garanzia interno e Regionale.

Delega sull'inclusione: il decreto legislativo 66/2017, attua una delle deleghe de La Buona scuola, in particolare quella sull'**inclusione degli studenti disabili nella scuola**.

Valutazione delle competenze: il decreto legislativo 13/2013 contiene le norme sulla **valutazione delle competenze degli studenti, formarli e informali, e dell'intero sistema scolastico**, ovviamente essendo l'alternanza attività scolastica su utilizza per valutare anche queste attività.

La Carta degli Studenti introduce molte possibilità per gli studenti in quanto a diritti e strumenti per **partecipare attivamente**, senza "subire" i percorsi di alternanza. Affinché ciò avvenga occorre **promuoverne la conoscenza nelle nostre scuole**, come studenti e come rappresentanti, discutendone con i docenti ed in particolare con chi si occupare dei percorsi di alternanza, per farla divenire uno **strumento reale a servizio nostro e di tutti i nostri compagni**

**PER
RIFLETTERE..**



ARTICOLO 5 (Salute e sicurezza)

1. Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall'istituzione scolastica una **formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza** nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall'accordo previsto dall'articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la **formazione specifica** che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.
 2. È di competenza dei **dirigenti scolastici** delle scuole secondarie di secondo grado l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della **salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
 3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere:
 - a) stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali appositi **accordi territoriali** con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali **l'INAIL** e gli organismi paritetici previsti nell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;
 - b) svolti **percorsi formativi in modalità e-learning**, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto **dall'Accordo Stato-Regioni** del 21 dicembre 2011, n. 221 e dall'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, n. 128;
 - c) promosse forme più idonee di **collaborazione**, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.
 4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti di cui all'articolo 2 del presente regolamento, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che equipara gli studenti allo status dei lavoratori, è stabilito che il **numero di studenti ammessi** in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.
 5. Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la **sorveglianza sanitaria** si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.
- 
- 
- 

6. Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una **assicurazione** per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.



PAROLE CHIAVE

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA: la Carta prescrive che la scuola garantisca allo studente la **formazione generale** su salute e sicurezza, integrata poi, per la parte **specific**a riguardante le mansioni affidate a uno studente in azienda/nelle ente, dal soggetto ospitante stesso. La scuola **certifica** questa formazione che é valida anche terminati gli studi. **Responsabili** dell'organizzazione della formazione su questi temi per gli studenti in alternanza sono i **dirigenti scolastici**, ovvero i presidi. Le ore impiegate in formazione fanno parte del **monte ore dell'alternanza**.

ACCORDI TERRITORIALI, PERCORSI E-LEARNING, COLLABORAZIONE: la Carta prevede, per ridurre le spese a carico delle aziende e degli enti che ospitano gli studenti in alternanza, possano essere:

- realizzati **accordi** tra Uffici Scolastici regionali e INAIL o altri enti, per ridurre i costi degli interventi e sollevare da questo compito i responsabili delle aziende, inviando dei formatori.
- realizzati **cicli di lezioni on-line** sul tema della sicurezza e della salute, come quello prodotto dall'INAIL e disponibile sulla **piattaforma dell'alternanza**.
- scuole e aziende possano **cofinanziare i corsi**.

NUMERO DI STUDENTI AMMESSI: la Carta prevede che a seconda del **livello di rischio** connesso alle attività dell'azienda/ente ospitante, questa possa accogliere un **determinato numero di studenti per ogni tutor** che mette a disposizione:

- 5 studenti per 1 tutor per attività ad **alto rischio**.
- 8 studenti per 1 tutor per attività a **medio rischio**.
- 12 studenti per 1 tutor per attività a **basso rischio**.

SORVEGLIANZA SANITARIA: se prevista dalla normativa per la tipologia di attività lavorativa in cui è inserito lo studente, questa é garantita **dall'azienda sanitaria locale (ASL)** attraverso **visite mediche periodiche**. Gli eventuali **oneri** possono essere ripartiti con la scuola.

ASSICURAZIONE: gli studenti impegnanti in alternanza, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, sono assicurati presso l'INAIL per:

- infortuni e malattie
- Responsabilità civile verso terzi
- attività svolte anche fuori dalla Sede operativa della struttura ospitante.

I costi sono a carico della scuola.



LA NORMATIVA

INAIL: é l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, é stato fondato nel 1933 ed é un ente pubblico vigilato dal Ministero del Lavoro, che cura l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori contro gli infortuni. Ha i suoi uffici in tutte le regioni e cura anche la formazione sulla sicurezza negli enti e nelle aziende.

Conferenza e accordi Stato-Regioni: In Italia sia lo Stato che le Regioni hanno competenze legislative, in alcune materie concorrente (cioè entrambi legificano), in altre esclusiva. Specie per le materie di cui si occupano entrambi Stato e Regioni formulano accordi per sancire intese e principi generali a cui attenersi nella stesura delle leggi. Questi accordi vengono adottati dalla Conferenza Stato-Regioni, organo formato dai rappresentanti del Governo nazionale (Ministri competenti per materia e ministro per gli affari regionali) e da quelli delle giunte regionali (Presidenti o assessori).

DPR 1124/1965 : é il testo unico (cioè la legge che raccoglie tutte le norme in materia) sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie sul lavoro, disciplina anche il funzionamento e i poteri dell'INAIL.



PER RIFLETTERE..

Il tema della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro é molto attuale: sono ancora troppi in Italia i **morti sul lavoro** o coloro che si ammalano per le sostanze con cui entrano in contatto: ogni città ha purtroppo storie ed episodi in questo senso, da quelli più conosciuti come la tragedia della Thyssen o disastri ecologici come l'Ilva di Taranto, che ci spingono a riflettere come si debba ancora lavorare molto su questo fronte, a partire da noi più giovani, per creare **consapevolezza** e fare **prevenzione**.





ARTICOLO 6 (Commissioni territoriali per l'alternanza scuola lavoro)



1. Presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale è istituita la Commissione territoriale per l'alternanza scuola-lavoro, con lo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento sul territorio regionale.
2. La Commissione è presieduta dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, ovvero da un dirigente delegato ed è composta dai seguenti soggetti:
 - a. tre studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti;
 - b. due docenti, un dirigente scolastico, un rappresentante della regione di riferimento dell'Ufficio Scolastico Regionale e un genitore, designati dal dirigente preposto alla direzione di detto Ufficio.
3. Gli studenti della scuola secondaria superiore o i soggetti aventi la relativa potestà genitoriale possono presentare reclamo all'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente contro le violazioni delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento, commesse in occasione dell'organizzazione dei percorsi di alternanza scuola- lavoro, ovvero legate a disposizioni emanate dalle istituzioni scolastiche in contrasto con il presente regolamento.
4. Il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, ovvero altro dirigente delegato, avvalendosi dell'istruttoria svolta dalla Commissione, decide sul reclamo di cui al comma 3 del presente articolo entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo.
5. La Commissione effettua l'attività istruttoria di cui al comma 4 esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione presentata o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo, dall'Amministrazione e dal dirigente scolastico interessati.
6. La Commissione resta in carica per due anni scolastici.
7. Per la partecipazione ai lavori della Commissione non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità, comunque denominate.

PAROLE CHIAVE

COMPOSIZIONE: La Commissione territoriale è formata per la metà da rappresentanti degli studenti (3) e dei genitori (1) e per un'altra metà da docenti (2) presidi (1) e rappresentanti della Regione (1). A questi si aggiunge il Direttore Generale dell'USR o suo delegato che la presiede. Tutti i componenti sono nominati, tranne gli studenti eletti dal Coordinamento regionale delle CPS.



RECLAMO: gli studenti o i loro genitori possono chiedere alla Commissione di esaminare casi in cui ritengono sia stata violata o non applicata la Carta. Si tratta di una segnalazione amministrativa e non di una denuncia giudiziaria.



ISTRUTTORIA/DOCUMENTAZIONE : si tratta del **lavoro** di ricostruzione dei fatti, accertamento di eventuali responsabilità e della mancata applicazione della Carta nei casi segnalati alla Commissione. Ciò avviene sulla base di **materiali e testimonianze scritte**, non si svolgono cioè incontri, audizioni o confronti con le parti interessate. Formalmente è poi il direttore dell'USR a **rendere ufficiale** la decisione della commissione.

COMPENSI: per la partecipazione ai lavori della Commissione non sono dovuti **compensi** o somme di denaro, possono però essere rimborsate ad esempio le spese di trasporto.



LA CARTA

**PER
RIFLETTERE..**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE: gli uffici scolastici regionali (uno in ogni regione, eccetto Val d'Aosta e Trentino Alto Adige, sono gli **uffici periferici**, cioè **territoriali** del Ministero dell'Istruzione. A capo i ogni Ufficio vi è un direttore generale o un dirigente nelle regioni più piccole. Si occupano di tutte le pratiche e le materie di supporto e Coordinamento con le scuole e le Regioni sul territorio. Al loro interno vi sono anche gli uffici di ambito territoriale (uno per provincia) ovvero gli **ex provveditorati agli studi**.

Compiti della Commissione territoriale: la commissione territoriale per l'alternanza si occupa di due aspetti:

- decidere sui reclami contro la **mancata applicazione della Carta** nello svolgimento dell'Alternanza.
- decidere sui reclami contro le **violazioni della Carta** presenti nei regolamenti o disposizioni delle scuole.



Per non rischiare che la Commissione diventi un organo inefficace o istituito solo sulla carta occorre farne **conoscere** ruolo e composizione a tutti i nostri **compagni**. Promuovendo un corretto uso di questa possibilità di **tutela degli studenti**: insomma segnaliamo problemi se sono veri e fondati, evitando segnalazione inesatte o pretestuose, ricercando il dialogo.



ARTICOLO 7 (Disposizioni transitorie)

Sono **fatti salvi**, ai fini curriculari, gli effetti prodotti dai percorsi di alternanza scuola lavoro svolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Poiché la Carta è stata approvata in ritardo rispetto all'avvio dei percorsi in Alternanza legati alla legge 107/2015 (Buona scuola) che prevedeva la Carta, l'ultimo articolo del decreto prevede che le attività di Alternanza svolte prima del 5 gennaio 2018 (dal 2005), siano comunque valide anche se la Carta non era in vigore.

OLTRE LA CARTA

Oltre alla Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse in Alternanza, nel corso degli Stati Generali dell'Alternanza il Ministro Fedeli ha presentato altre novità ad essa legate:



LE PRINCIPALI NOVITÀ:



NUOVA PIATTAFORMA: a cui avranno accesso tutti gli studenti, saranno disponibili materiali sui percorsi e moduli di formazione sulla sicurezza e i diritti dei lavoratori (<http://www.alternanza.miur.gov.it>)

BOTTONE ROSSO: tutti gli studenti potranno segnalare problemi legati ai percorsi di alternanza tramite un bottone rosso presente nell'area riservata del portale dell'alternanza. Negli USR ci saranno delle task force di docenti a gestire le segnalazioni.

CLAUSOLA DI INTEGRITÀ: le scuole potranno interrompere le convenzioni con aziende che hanno comportamenti scorretti nelle loro attività o nei confronti degli studenti.

Le schede e le infografiche sono a cura di Andrea Facciolo, delegato Msac al MIUR. Il video dell'intervento di Lorenzo Zardi agli Stati Generali è stato montato da Federico Gualdi, gli altri video sono tratti dallo speciale "Stati Generali dell'Alternanza" di Rai Scuola.